



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2014
COM(2014) 117 final

2014/0064 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, adottata ai sensi dell'articolo 299¹, paragrafo 2, del trattato CE, il Portogallo è stato autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 2013 una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'articolo 2 della decisione limita la deroga di cui sopra a prodotti specifici. Il Portogallo può applicare a tali prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio², ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole.

La decisione 2009/831/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui superfici modeste, natura discontinua e scarsa automazione delle aziende agricole. Inoltre, il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al semplice trasporto del prodotto finito. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni insulari lontane accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

La riduzione del 75% non supera l'importo necessario a controbilanciare i livelli dei costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE.

Poiché l'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, l'agevolazione fiscale è limitata al consumo nelle regioni interessate.

Le autorità portoghesi hanno chiesto di rinnovare fino al 31 dicembre 2020 l'autorizzazione ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. Il rinnovo deve essere approvato sia da una decisione del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 349 del TFUE, che da una decisione della Commissione nell'ambito degli aiuti di Stato. La decisione del Consiglio a norma dell'articolo 349 del TFUE non pregiudica la decisione della Commissione sulla proroga di tale misura in base alle norme sugli aiuti di Stato.

2. PROPORZIONALITÀ DELLA DEROGA

A norma dell'articolo 110 del TFUE, nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

¹ Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 9).

² Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Il Consiglio può tuttavia autorizzare, in base all'articolo 349 del TFUE, gli Stati membri con regioni ultraperiferiche a derogare alle disposizioni dell'articolo 110 del TFUE per tener conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da altri fattori che recano grave danno al loro sviluppo. Tali deroghe non devono compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni come quelle in materia di fiscalità basate sull'articolo 113 del TFUE. Queste deroghe, quindi, devono rimanere proporzionate, limitandosi a quando necessario per ovviare alle condizioni generali sfavorevoli che ostacolano lo sviluppo economico di queste regioni ed evitando di falsare in misura eccessiva la concorrenza nel mercato unico. Questo significa che qualsiasi deroga all'articolo 110 del TFUE deve limitarsi a compensare, integralmente o in parte, lo svantaggio in termini di costi subito dai produttori di queste regioni.

Le relazioni trasmesse dal Portogallo conformemente all'articolo 4 della decisione 2009/831/CE del Consiglio comprendono il calcolo dei costi supplementari e della riduzione dell'aliquota d'accisa per il 2011:

Madera

- Liquori (bottiglia da 70 cl. 20° alc/vol)
costo supplementare: 1,21 €
riduzione dell'aliquota d'accisa: 1,06 €
- Rum (bottiglia da 70 cl. 40° alc/vol)
costo supplementare: 2,20 €
riduzione dell'aliquota d'accisa: 2,12 €

Azzorre

- Liquori (bottiglia da 70 cl. 20° alc/vol)
costo supplementare: 1,17 €
riduzione dell'aliquota d'accisa: 1,08 €
- Acquaviti (bottiglia da 100 cl. 40° alc/vol)
costo supplementare: 3,31 €
riduzione dell'aliquota d'accisa: 3,09 €

Fonte: Relazioni di cui all'articolo 4 della decisione 2009/831/CE del Consiglio.

Va segnalato che il calcolo dei costi supplementari di cui sopra non comprende alcuni fattori che sono risultati difficili da quantificare. Nondimeno, è possibile confermare che la riduzione del 75% delle aliquote d'accisa standard non supera l'importo necessario a controbilanciare i

livelli dei costi supplementari subiti dagli operatori a causa delle caratteristiche peculiari di Madera e delle Azzorre in quanto regioni ultraperiferiche.

Le relazioni comprendono anche dati sulla quota di mercato dei prodotti sui mercati locali tra il 2004 e il 2010:

Madera - Rum e liquori combinati (in volume di alcol)							
Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Quota della produzione locale	15,86%	20,19%	23,03%	20,33%	26,91%	30,76%	33,89%

Azzorre - Liquori (in volume di alcol)							
Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Quota della produzione locale	56,43%	50,60%	49,70%	46,73%	39,19%	45,28%	48,57%

Azzorre - Acqueviti (in volume di alcol)							
Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Quota della produzione locale	47,99%	41,62%	42,51%	33,53%	23,19%	34,28%	31,74%

Fonte: Calcolo proprio sulla scorta dei dati tratti dalle relazioni a norma dell'articolo 4 della decisione 2009/831/CE del Consiglio.

La tabella conferma una tendenza al ribasso nella quota della produzione locale di liquori e acquaviti nelle Azzorre e un aumento di rum e liquori a Madera. Tuttavia, per Madera occorre tener conto della quota assai bassa di produzione locale nel 2004.

L'evoluzione delle quote di mercato per la produzione locale conferma che l'attuale aliquota d'accisa ridotta è equa e non ha creato distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

L'industria locale impiega 134 lavoratori a Madera e 90 lavoratori nelle Azzorre. A Madera, la coltura e la trasformazione della canna da zucchero e della frutta danno lavoro a circa 1 000 aziende agricole a conduzione familiare.

La concessione di una nuova autorizzazione al Portogallo per applicare un'aliquota ridotta dell'accisa nella regione autonoma di Madera al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di tali regioni ultraperiferiche e non crea distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La decisione proposta autorizza il Portogallo ad applicare, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre; tale aliquota può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcole.

Le autorità portoghesi dovranno trasmettere alla Commissione una relazione intermedia entro il 30 settembre 2017, per poter valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte e se l'agevolazione fiscale accordata al Portogallo resta proporzionata.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

L'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 349 del TFUE sono riportate in decisioni del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/831/CE del Consiglio del 10 novembre 2009, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del TFUE), autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre; tale aliquota può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcole.
- (2) Il 30 luglio 2013 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che proroga la decisione 2009/831/CE del Consiglio fino al 31 dicembre 2020 alle stesse condizioni. La richiesta è stata modificata il 19 novembre 2013, in quanto il Portogallo ha chiesto una proroga di sei mesi della decisione 2009/831/CE del Consiglio, ossia fino al 30 giugno 2014, per rientrare negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale attualmente vigenti cui seguirà una nuova proroga per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2020.
- (3) La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni ultraperiferiche. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.
- (4) Nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al semplice trasporto del prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe la produzione nel momento in cui si concretizza, bensì si protrae per tutto l'anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali prodotti. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

- (5) I calcoli dettagliati forniti nelle relazioni di cui all'articolo 4 della decisione 2009/831/CE confermano che la riduzione del 75% dell'aliquota dell'accisa non compensa integralmente lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa al livello richiesto.
- (6) Un attento esame della situazione indica che è necessario accogliere la richiesta del Portogallo al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.
- (7) Poiché l'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.
- (8) È opportuno chiedere la presentazione di una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte.
- (9) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena applicabile all'alcole, stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

1. a Madera

al rum definito nella categoria 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose⁴, che porta l'indicazione geografica «Rum da Madeira» di cui alla categoria 1 dell'allegato III del citato regolamento;

b) ai liquori e "creme di" definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;

2. nelle Azzorre:

a) ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

b) alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcole.

Articolo 4

Entro il 30 settembre 2017 il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota d'accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 6

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.